

VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017
E successive modifiche ai sensi dell'art.30 del D.M.106/2020

**"International Society Of Doctors For The Environment –
Isde Scientific Office - Aps"**
Iscritta Registro APS Decreto n. 1593 del 20/06/2019

Il 30 Giugno 2022, alle ore 12,00, Via WebinAir Piattaforma ZOOM, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione **"International Society Of Doctors For The Environment – Isde Scientific Office - Aps"**, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche* ai sensi dell'art.30 del D.M.106/2020 richieste dall'ente delegato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Francesco Romizi.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:
Federico Balestreri, Francesco Romizi, Stefania Borgo, Paolo Crosignani, Paolo Lauriola, Vitalia Murgia, Francesco Romizi, Roberto Romizi, Emanuele Vinci, Liliana Cori (con delega a Romizi Roberto).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e specifica che le modifiche allo Statuto si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Il Presidente apre la discussione e, dopo lettura del nuovo Statuto e dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

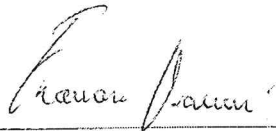
Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.10; contrari n. 0; astenuti n.0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 06 LUG 2022

ML 1894 Vol. - Serie 3

Euro



**INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS
FOR THE ENVIRONMENT
ISDE Scientific Office - APS**

STATUTO

SOMMARIO

Art. 1	<i>Denominazione, sede, ordinamento e natura dell'associazione</i>
Art. 2	<i>Durata</i>
Art. 3	<i>Oggetto</i>
Art. 4	<i>Attività scientifiche e divulgative</i>
Art. 5	<i>Partecipazione e collaborazione con enti simili</i>
Art. 6	<i>Aderenti dell'Associazione</i>
Art. 7	<i>Domanda di ammissione</i>
Art. 8	<i>Decadenza dei soci</i>
Art. 9	<i>Organi dell'Associazione</i>
Art. 10	<i>Assemblea – Composizione</i>
Art. 11	<i>Rappresentanza</i>
Art. 12	<i>Convocazione dell'assemblea</i>
Art. 13	<i>Competenze dell'assemblea</i>
Art. 14	<i>Costituzione e delibere dell'assemblea</i>
Art. 15	<i>Presidenza e verbale dell'assemblea</i>
Art. 16	<i>Il Giunta Esecutiva – Composizione e durata</i>
Art. 17	<i>Competenze della Giunta Esecutiva</i>
Art. 18	<i>Convocazione e delibere della Giunta Esecutiva</i>
Art. 19	<i>Il Presidente</i>
Art. 20	<i>Comitato Scientifico Internazionale</i>
Art. 21	<i>Organo di controllo e revisione legale dei conti</i>
Art. 22	<i>Segreteria</i>
Art. 23	<i>Servizio di tesoreria</i>
Art. 24	<i>Patrimonio – Entrate</i>
Art. 25	<i>Avanzi di gestione</i>
Art. 26	<i>Bilancio di esercizio</i>
Art. 27	<i>Bilancio sociale e informativa sociale</i>
Art. 28	<i>Scioglimento</i>
Art. 29	<i>Rinvio</i>
Art. 30	<i>Clausola transitoria</i>

Art. 1 – Denominazione, sede, ordinamento e natura dell'Associazione

1.1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"INTERNATIONAL SOCIETY OF DOCTORS FOR THE ENVIRONMENT - ISDE Scientific Office - APS"**, di seguito indicata ISDE SO. Sono escluse finalità di tipo politico, sindacale, professionale o di classe così come quelle a vantaggio economico dei membri.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo.

1.3 L'Associazione è ordinata e regolata dal presente statuto e dai regolamenti approvati in conformità ad esso ed agisce secondo il codice civile e il dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche. Essa può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e l'iscrizione nei registri o simili elenchi istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l'ammissione ai quali abbia i requisiti. La stessa opera in ambito nazionale ed internazionale.

1.4 L'Associazione accetta lo Statuto dell'*International Society of Doctors for the Environment (ISDE)*.

Art. 2 – Durata

2.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Oggetto

3.1 L'Associazione persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e si ripropone di supportare l'organizzazione di attività scientifiche dell'Associazione Internazionale e delle Associazioni Nazionali dei Medici per l'Ambiente, in accordo alle finalità statutarie di ISDE. Promuove, sostiene, coordina, partecipa a studi e ricerche, ad attività formative e divulgative, stimola la divulgazione scientifica e la collaborazione interdisciplinare nei settori sanitario-ambientale ed ambientale.

3.2 L'ISDE SO intende valorizzare l'ampio circuito di competenze in campo associato sanitario-ambientale e si propone di costituire una rete di ricercatori impegnati nell'ambito dell'epidemiologia e tossicologia ambientale, carcinogenesi ambientale e medicina ambientale in genere.

3.3 L'ISDE SO persegue finalità di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo.

Art. 4 – Attività scientifiche e divulgative

4.1 L'associazione non ha scopo di lucro e svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

4.2 Le attività di studio, ricerca, formative e divulgative sono orientate su aree tematiche strettamente connesse al concetto di tutela dell'ambiente e della salute, intesa nella sua accezione più ampia. Le stesse dovranno, specificatamente, fare riferimento allo sviluppo di politiche integrate nel settore sanitario, sociale ed ambientale, nonché alle innovazioni introdotte dagli atti di indirizzo e di programmazione internazionali, nazionali e regionali.

4.3 Al termine di ogni attività formativa svolta dall'Associazione sarà rilasciato un attestato di partecipazione secondo i criteri di accreditamento nazionale ed internazionale. Ove l'evento sia realizzato in collaborazione con Università, altri Istituti di ricerca e altre organizzazioni, potrà essere valutata la disponibilità di una certificazione condivisa.

4.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 5 – Partecipazione e collaborazione con enti simili

5.1 L'Associazione può aderire a società, organizzazioni e reti a carattere scientifico, pubbliche e private, di livello regionale, nazionale e internazionale, senza fini di lucro, con finalità comuni alle proprie e/o inserirvi propri rappresentanti.

Art. 6 – Aderenti all'Associazione

6.1 Sono aderenti all'Associazione:

- a) i fondatori;
- b) i soci ordinari;
- c) i soci onorari;
- d) i soci benemeriti.

6.2 Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

6.3 Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6.4 Sono soci onorari quelli nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti, rientranti negli obiettivi dell'Associazione e nel settore dello studio, della ricerca, della formazione e divulgazione.

6.5 Sono soci benemeriti coloro che effettuano donazioni ritenute di particolare rilevanza dalla Giunta Esecutiva.

6.6 La ripartizione degli aderenti nelle categorie suddette non implica alcuna differenza in relazione ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione

7.1 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere alla Giunta Esecutiva espressa domanda contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

7.2 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le persone giuridiche, le associazioni scientifiche e gli enti pubblici o privati.

7.3 La Giunta Esecutiva deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa s'intende accolta. In caso di diniego la Giunta

esecutiva deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7.4 Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare e consultare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale da parte dell'Associato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta, con facoltà di estrarne copia a spese dell'Associazione medesima;

7.5 Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Art. 8 – Decadenza dei soci

8.1 La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

8.2 L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

8.3 L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione alla giunta esecutiva, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Comitato Scientifico Internazionale.

E' previsto un numero minimo di cariche associative a componenti di sesso femminile secondo il principio dell'equilibrio di genere.

Art. 10 – Assemblea – Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione.

Art. 11 – Rappresentanza

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea e può esercitarlo mediante delega conferita ad un altro associato dell'Associazione. Ogni associato può avere al massimo tre deleghe.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta scritta e sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri della Giunta Esecutiva.

12.2 La convocazione è fatta mediante posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che permettano la documentazione dello stato della comunicazione spedita, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza.

12.3 L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'ordine del giorno;
- b) il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione;
- c) il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

13.2 L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 31 Maggio. Essa inoltre:

- a) Ogni quattro anni provvede alla nomina dei membri della Giunta Esecutiva;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) approva il regolamento generale di funzionamento dell'Associazione e l'eventuale regolamento assembleare;
- d) approva la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti predisposta dai membri della Giunta Esecutiva.
- e) approva il bilancio di esercizio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13.3 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- c) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 14 – Costituzione e delibere dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega, ad eccezione del caso in cui l'Assemblea debba deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nel qual caso occorrono i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. Per le modifiche statutarie è necessaria la

presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in prima convocazione e la presenza di un terzo dei soci in seconda convocazione.

14.2 L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti, ma con un minimo di cinque aderenti aventi diritto di voto.

14.3 Le delibere dell'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, per quali occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti attribuiti.

14.4 Le riunioni sono valide anche se effettuate in audioconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che siano rispettate le norme sulla convocazione degli aventi diritto sempre che sia possibile l'identificazione sicura del socio.

14.5 Per le deliberazioni ordinarie e per le variazioni statutarie è consentita l'espressione del voto tramite la Posta Elettronica sempre che sia possibile l'identificazione sicura del socio.

Art. 15 – Presidenza e verbale dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza e impedimento, dal componente più anziano.

Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente, nonché da un associato presente che funge anche da segretario verbalizzante.

Art. 16 – La Giunta Esecutiva – Composizione e durata

16.1 La Giunta Esecutiva è composta, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti. Il Comitato Direttivo di ISDE ha il diritto di designare uno o più rappresentanti per la Giunta Esecutiva dell'ISDE SO che ha i medesimi diritti e responsabilità degli altri membri della Giunta Esecutiva.

16.2 Dalla nomina a membri della Giunta Esecutiva non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

16.3 La Giunta Esecutiva rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

16.4 In caso di cessazione di un membro nel corso dell'esercizio è facoltà della Giunta Esecutiva stesso di cooptare tra i non eletti nelle precedenti elezioni, partendo dal primo, un sostituto che rimane in carica fino alla successiva Assemblea.

16.5 La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – Competenze della Giunta Esecutiva

17.1 Alla Giunta Esecutiva sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge. Specificatamente la Giunta esercita i seguenti compiti:

- a) delibera l'ammissione dei soci e la loro esclusione;

- b) delibera la richiesta della personalità giuridica e l'iscrizione nei registri ed elenchi, istituiti da norme di legge o da regolamenti di enti pubblici per l'ammissione ai quali abbia i requisiti;
- c) propone all'assemblea il regolamento generale di funzionamento;
- d) redige ogni anno il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo, e fissa la misura delle quote annuali di associazione;
- e) approva il programma annuale delle attività;
- f) approva su proposta del Presidente la struttura organizzativa;
- g) approva l'adesione ad enti pubblici o privati;
- h) nomina e revoca i rappresentanti dell'Associazione presso altre organizzazioni;
- i) stabilisce la quota per la partecipazione alle attività dell'Associazione stessa da parte di coloro che intendono aderire o sostenere le sue attività, pur non divenendone soci.

17.2 Nel proprio seno, la Giunta Esecutiva nomina il Presidente, il Tesoriere e gli eventuali referenti di settore.

17.3 La nomina del Presidente andrà ratificata dall'Assemblea dell'ISDE.

17.4 La Giunta Esecutiva può istituire specifiche commissioni di lavoro.

17.5 In caso di urgenza, il Presidente della Giunta Esecutiva può assumere provvedimenti provvisori nelle materie di competenza della Giunta Esecutiva, salvo sottoporli alla ratifica di quest'ultima nella prima riunione successiva, da tenersi entro e non oltre trenta giorni.

Art. 18 – Convocazione e delibere della Giunta Esecutiva

18.1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e sottoscritta, con l'indicazione delle materie da inserire nell'ordine del giorno, da almeno 3 (tre) membri.

18.2 La convocazione avviene a mezzo posta elettronica o eventuali altri nuovi canali informativi che permettono la documentazione dello stato della comunicazione spedita, almeno 7 giorni prima della seduta, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione.

Le riunioni sono valide anche se effettuate in audioconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che siano rispettate le norme sulla convocazione degli aventi diritto.

Per le deliberazioni è consentita l'espressione del voto tramite la Posta Elettronica.

18.3 La Giunta Esecutiva è validamente costituita se è presente la maggioranza dei membri.

18.4 Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

18.5 I membri della Giunta Esecutiva che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica.

18.6 Della riunione è redatto verbale da un verbalizzante che verrà sottoscritto da dallo stesso e da colui che ha presieduto l'adunanza.

18.7 Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle riunioni, quando lo richiedono le materie da esaminare altre persone, senza diritto di voto, che egli ritenga opportuno coinvolgere.

Art. 19 – Il Presidente

19.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione ed è preposto ad assicurare i collegamenti tra le attività dell'ISDE e dell'ISDE SO.

19.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dalla Giunta Esecutiva, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta:

- predisporre, sentita la Giunta Esecutiva, l'ordine del giorno per le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- esercitare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- stipulare gli atti ed i contratti deliberati dalla Giunta Esecutiva;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verificare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma, ove se ne presenti la necessità;
- predisporre, d'intesa con la Giunta Esecutiva, la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Il Presidente può, per particolari materie, attribuire specifici incarichi ai componenti della Giunta Esecutiva.

Art. 20 – Comitato Scientifico Internazionale

20.1 È composto da qualificanti personalità del mondo scientifico internazionale proposte dai Presidenti delle Associazioni Nazionali affiliate a ISDE. Rappresenta il Comitato Scientifico Internazionale di ISDE.

20.2 I Membri del Comitato Scientifico Internazionale potranno promuovere iniziative di ricerca, partecipare in qualità di docenti alle attività formative, e più in generale, fare da referenti per le attività culturali e scientifiche dell'ISDE.

20.3 Il Comitato Scientifico Internazionale sarà presieduto da un Presidente nominato su proposta del Presidente della Sede Scientifica ISDE e ratificato dal Comitato Direttivo ISDE.

ART. 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

21.1 L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

21.2 I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

21.3 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

21.4 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.5 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Segreteria

La Segreteria dipende dal Presidente, coadiuva gli Organi dell'Associazione, nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione medesima.

Art. 23 – Servizio di tesoreria

L'Associazione ha un proprio tesoriere. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 24 – Patrimonio – Entrate

24.1 Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative deliberate annualmente dalla Giunta Esecutiva;
- b) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- c) quote di iscrizione alle iniziative;
- d) proventi straordinari delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- e) contributi o finanziamenti di enti pubblici e privati, persone giuridiche o fisiche;
- f) proventi straordinari erogati da sostenitori anche estemporanei, ma sempre compatibili con le finalità ed i principi dell'Associazione.
- g) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

24.2 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili e compatibili con le norme del codice del terzo settore.

Art. 25 – Utilizzo del patrimonio e avanzi di Gestione

25.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

25.2 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

25.3 A tal fine, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le disposizioni di cui all'art.8, comma 3, D.lgs. 117/2017.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 28 – Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

28.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 30 – Clausola transitoria

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

